

**IL GIUDIZIO INTEGRATIVO SUL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI NEI CONCORDATI
IN CONTINUITÀ: UN PROFILO CENTRALE DELL'ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA**

di **Riccardo Ranalli**, *Dottore Commercialista*

Sommario: **1.** Premessa – **2.** La ratio del giudizio integrativo del miglior soddisfacimento dei creditori - **3.** I “soddisfacimento dei creditori” di cui all’art. 186-bis l. fall. e la “soddisfazione dei crediti” di cui all’art. 160 l. fall.: il tema delle utilità esterne. - **4.** L’inquadramento del tema a valle delle considerazioni svolte - **5.** L’ipotesi di comparazione quantitativa – **6.** Le modalità di misurazione del miglior soddisfacimento dei creditori; esempi concreti – **7.** Il giudizio di assegnazione di strumenti finanziari - **8.** Conclusioni

1. Premessa

La lettera b) del secondo comma dell’art. 186-*bis* l. fall. richiede all’attestatore di esprimere un giudizio sulla funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori. Si tratta di giudizio che affianca quello “ordinario” di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano prescritto dall’art. 161, terzo comma, l. fall.

E’ opportuno innanzitutto osservare che, sebbene il giudizio in questione possa apparire molto affine, in termini di assonanza, a quello della “**migliore soddisfazione dei creditori**” previsto dall’**art. 182-quinquies l.fall.** in materia di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare creditori anteriori, esso se ne differenzia significativamente sia per l’oggetto, sia per i destinatari: il giudizio di cui all’art. 186-*bis* l. fall., infatti, si riferisce al piano e alla proposta concordataria ed è previsto, in primo luogo, a favore dei creditori chiamati ad esprimere un consenso informato, mentre il giudizio di cui all’art. 182-*quinquies* l.fall. si riferisce a singoli atti di finanziamento o di pagamento ed è esclusivamente diretto al Tribunale chiamato ad esprimersi sull’autorizzazione richiesta.